



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - MONTELIBRETTI

RMIC8AW00A - P.zza della Repubblica 21 - 00010 Montelibretti ☎ 0774/608018 fax 0774/609616
✉ rmic8aw00a@istruzione.it ✉ rmic8aw00a@pec.istruzione.it
C.F. 94032580584 codice fatturazione UFUL43

ALL'ALBO WEB ISTITUZIONALE

AVVISO PUBBLICO
BANDO DI SELEZIONE PER MEDICO COMPETENTE
(Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)

Cig Z1037A0895

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n° 165, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO** in particolare l’art. 7, comma 6-bis del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n° 165, avente ad oggetto disciplina e oneri di pubblicità delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO** il D.I. 129/2018, in particolare l’art. 43 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
- VISTO** l’art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche amministrazioni;
- CONSIDERATO** che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo Istituto, si rende necessario procedere all’individuazione del medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria;
- VISTI** gli artt. 31 e 32 del D.lgs. 81/08 dai quali si evince che, in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, l’incarico possa essere affidato ad un libero professionista esterno;
- VISTO** il D.lgs.. 50/2016, in particolare gli artt. 29, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 45, 52, 53,80, 97.

INDICE

la selezione pubblica per l’affido di incarico esperto “Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria“ con specifiche esperienze e competenze nel settore . l’incarico avrà durata annuale con decorrenza dal giorno della firma.

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’ INCARICO

La selezione con procedura di valutazione è rivolta al personale interno e a seguire al personale esterno alla nostra Amministrazione, in possesso dei requisiti e dei titoli prescritti dall’articolo 38 del D.lgs. n°81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'affidamento dell'incarico di Medico competente per gli adempimenti previsti dal Piano di Gestione della Sicurezza. Le prestazioni professionali avranno come oggetto tutti gli adempimenti di cui al predetto decreto e successive modificazioni e integrazioni.

L'incarico avrà durata di 1 anno, con decorrenza dalla data di stipula del contratto; lo stesso potrà essere prorogato per esigenze sopravvenute, ma senza tacito rinnovo.

Il professionista da incaricare quale "medico competente" dovrà esperire tutte le attività di competenza, ai sensi del D.lgs... 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento:

- al TITOLO I, CAPO III, SEZIONE I - Misure di tutela e obblighi; art. 25 –Obblighi del medico competente ; art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi: art. 29 – modalità di effettuazione della valutazione dei rischi; art. 35 – Riunione periodica;
- alla SEZIONE V – Sorveglianza sanitaria, art. da 38 a 40;
- alle altre disposizioni di legge in materia, mettendo la propria strumentazione per lo svolgimento dell'attività in trattazione.

A norma dell'art. 41, dello stesso D.lgs. 81/2008, l'attività consisterà nella sorveglianza sanitaria sui dipendenti dell'Istituto Comprensivo di Montelibretti, nei casi previsti dalla normativa in vigore e comprenderà:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto in argomento, inoltre, dovrà:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella e' conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo

di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

ART. 2 - REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI

I professionisti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione e dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei sotto riportati titoli e requisiti di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- 1) il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea;
- 2) il godimento dei diritti civili e politici;
- 3) il non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate al successivo art. 3 del presente Avviso, rubricato "Cause di inammissibilità della domanda";
- 4) il possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall'art. 38 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 es.m.i., per assumere le funzioni di "medico competente":
 - a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
 - b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
 - c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
 - d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
 - e) l'iscrizione nell'elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (numero e data di iscrizione);

- 5) l'essere libero professionista o dipendente pubblico o privato o docente universitario, munito delle autorizzazioni da parte del datore di lavoro;
- 6) il non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- 7) il non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- 8) il non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
- 9) il non aver riportato condanne penali;
- 10) il non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione;
- 11) il non essere in conflitto di interessi con l'Amministrazione scolastica o il non aver demeritato in precedenti incarichi;
- 12) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti della presente procedura;
- 13) l'aver valutato ogni elemento per l'individuazione del lavoro da svolgersi;

Il medico prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito, nel presente Avviso di selezione, per la presentazione della domanda di ammissione.

ART. 3 - CAUSE DI NON AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

Non possono partecipare alla selezione:

- 1) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- 2) coloro che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego per avere conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- 3) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
- 4) coloro che abbiano riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, e che abbiano procedimenti penali pendenti, relative a reati ostativi all'assunzione presso la P.A.;
- 5) coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione;
- 6) coloro che si trovino in conflitto di interessi con l'Amministrazione scolastica in precedenti incarichi;
- 7) coloro che sono dipendenti da altra pubblica Amministrazione e non sono in possesso della formale autorizzazione della propria Amministrazione a svolgere incarichi esterni, che va dichiarata nella domanda;

Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale comunicazione al destinatario. La risoluzione del contratto dà diritto all'Istituto di affidare, previo scorrimento della graduatoria, al successivo avente diritto la prosecuzione dell'attività.

ART. 4 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, l'offerta in busta chiusa e siglata con l'indicazione "Offerta per affidamento incarico Medico Competente" all'Ufficio Protocollo dell'Istituto Comprensivo di Montelibretti, Piazza della Repubblica 21 – 00010 Montelibretti o mediante posta elettronica certificata (PEC) rmic8aw00a@pec.istruzione.it, con la medesima dicitura, entro le **ore 10:00 del giorno lunedì 19 settembre 2022**.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; questo Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito. L'offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.

Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non aperte, ma conservate agli atti della scuola.

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete condizionate e comunque non conformi alle

prescrizioni del presente bando saranno considerate nulle. La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell'offerta, la mancata trasmissione della documentazione richiesta, la presentazione di dichiarazioni non veritiere, comporteranno l'automatica esclusione dalla gara.

Il plico dovrà contenere:

- a) domanda di partecipazione alla selezione\gara, in carta semplice (vedi schema nell'allegato 1);
- b) autocertificazione (allegato 2)
- c) curriculum con dichiarazione dei titoli professionali posseduti e dell'anzianità di servizio in qualità di "medico competente", accompagnato da copia di un documento d'identità in corso di validità.
- d) autovalutazione titoli e "offerta economica", contenente la richiesta economica/tariffario per l'espletamento della prestazione professionale comprensivo di iva o di ogni altro onere accessorio. Allegato 3

ART. 5 – AFFIDAMENTO

L'affidamento dell'incarico avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche dell'Istituto.

Questa istituzione scolastica si riserva il diritto di non procedere all'affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all'affidamento dell'incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati.

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di validità del contratto, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell'aggiudicazione, saranno i seguenti:

Offerta economica	max 30 punti (l'offerta presa in considerazione è determinata dal costo prestazione annuale + costo visita medica per il personale ATA) Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: offerta più bassa x 30 / singola offerta
Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;	punti 10
Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro	punti 10
Autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277	punti 10
Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale	punti 10
Esperienze di medico competente in istituti scolastici	punti 5 per ogni incarico fino a un max di punti 20

Esperienze di medico competente in altri enti pubblici e/o privati	punti 2 per ogni incarico fino a un max di punti 10
Totale punteggio	Max 100 punti

L'incarico verrà assegnato al professionista o alla ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto ricavato dalla sommatoria dei punti attribuiti.

ART. 6 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO

L'Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non affidare l'incarico qualora venisse meno l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze ed alla disponibilità economica della Scuola.

Il Dirigente Scolastico e la commissione tecnica dallo stesso nominato, procederanno all'analisi e alla valutazione delle domande pervenute conformi ai requisiti previsti nell'avviso. L'incarico di Medico Competente sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida.

L'incarico verrà affidato prioritariamente:

- 1) personale interno;
- 2) personale di altra Amministrazione;
- 3) personale esterno/ditta.

Nel caso l'affidamento avvenga in favore di soggetti dipendenti da altra amministrazione pubblica o di diritto pubblico, si darà corso alla convenzione solo dopo aver acquisito l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione titolare del contratto di lavoro. La mancata presentazione provocherà l'esclusione dall'incarico.

L'incarico non costituisce rapporto di impiego

La pubblicazione all'albo web della graduatoria avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 5 gg.

Decorso detto termine l'elenco diviene definitivo. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla stipula del contratto

ART. 7 – COMPENSO E RISOLUZIONE DELL'INCARICO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento fattura, previo accertamento della regolarità del DURC.

Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l'istituzione scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico con effetto immediato.

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto, previa motivata esplicitazione formale:

- a) la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
- b) la violazione degli obblighi contrattuali;
- c) la frode o la grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i., si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura riguardante la presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati avverrà attraverso l'utilizzo di sistema informatizzato e mediante archivi cartacei dei relativi atti.

Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento dei

procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Roberta Moncado.

Sezione privacy sito web <https://www.icmontelibretti.edu.it/privacy>.

ART. 7 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente avviso, costituisce disciplina applicabile il Regolamento Amministrativo Contabile e le norme di legge in materia vigenti in quanto applicabili.

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo del sito web della Scuola.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Roberta Moncado

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse